


La presente licenza viene firmata, senza l'assistenza di testimoni, previa consensuale rinuncia ai medesimi in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi di cui sopra, dal concessionario. Il concessionario dichiara di eleggere domicilio presso la sede della società corrente in San Benedetto del Tronto, Via delle Tamerici n. 5, nonché domicilio digitale all'indirizzo: sanbenedettodeltronto@pec.leganavale.it.

Ancona, addì 25 MAG 2023

IL CONCESSIONARIO
LEGA NAVALE ITALIANA – Sezione di San Benedetto del Tronto
Dott.ssa Adele Mattioli

IL PRESIDENTE
Ing. Vincenzo Garofalo



L'UFFICIALE ROGANTE
Dott.ssa Maria Grazia Pittalà



ADSP del MARE ADRIATICO CENTRALE - Si attesta che il presente atto è stato registrato presso l'Ufficio delle Entrate di Ancona il 28/05/2023 al n° 571 serie 1 con l'esenzione di euro 314,00

L'Ufficiale Rogante
L'Ufficiale Rogante
Dott.ssa Maria Grazia Pittalà

N. 02-04 del registro
Concessioni – Anno 2023

N. 2056 del repertorio

AUTORITA' di SISTEMA PORTUALE
del Mare Adriatico Centrale
(C.F. e P. IVA n. 00093910420)

LICENZA SUPPLETIVA EX ART. 24 REG. COD. NAV.

**IL PRESIDENTE DELL'AUTORITA' DI
SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE**

Vista la Legge 28/01/94 n. 84 e successive modifiche;
Viste le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n°169/2016;
Visto il D.M. 15.03.2022 n. 55 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili notificato a questa Autorità in data 16/03/2022, recante nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;
Visti l'art.36 del Codice della Navigazione e l'art. 8 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione;
Visto il Decreto Presidenziale n. 99/2023 dell'08/05/2023 con cui è stata nominata, quale Ufficiale Rogante ai fini e per gli effetti di cui all'art. 9 Reg. Cod. Nav., la Dott.ssa Maria Grazia Pittalà, Funzionario Coordinatore presso la Divisione Demanio Imprese e Lavoro Portuale dell'Autorità di Sistema Portuale M.A.C.;
Vista la licenza concessoria portante n. 88/2011 del 10/06/2011, rep. 95;
Vista l'autorizzazione ex art. 24 Reg. Cod. Nav. del 25/10/2011;
Vista l'istanza presentata dalla Dott.ssa Adele Mattioli in qualità di Presidente pro-tempore della "Lega Navale Italiana – Sezione di San Benedetto del Tronto – C.F. 91003750444 – P.IVA 01571550449, corrente in San Benedetto del Tronto, Via delle Tamerici n. 5, assunta al prot. n. ARR-12486-03/10/2022 e successive ulteriori integrazioni acquisite al prot. n. ARR-14283-17/11/2022 e ARR-14284-17/11/2022;
Vista la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ex art. 24 Reg. Cod. Nav, portante prot. U-16033-22/12/2022;
Vista la pubblicazione della domanda in data 22/11/2022, ai sensi dell'art. 18 Reg. Cod. Nav.;
Vista la Delibera n. 11 del 31/01/2023 del Comitato di Gestione, ai sensi dell'art. 9 comma 5 lett. f) L. 84/94 ss.mm.ii;
Vista la polizza assicurativa fidejussoria n. 762520309, atto di dichiarazione n. 4, emessa in data 10.06.2021 dalla società Generali Italia S.p.a. per l'importo pari ad € 5.400,00, a garanzia degli obblighi assunti in dipendenza concessione dell'area demaniale di che trattasi;
Vista la polizza assicurativa n. 000045.32.300082 della Società Cattolica di Assicurazione Soc. Coop., per un importo assicurato RCT di € 1.000.000,00 unico;
Vista la certificazione antimafia liberatoria rilasciata ai sensi dell'art 87 del D.lgs. 159/2011 e s.m.i., acquisita tramite piattaforma BDNA prot. PR_APUTG_Ingresso_0007582_20230203, attestante l'insussistenza di cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D. lgs. 159/2011, assunta al prot. ARR-3747 del 28/03/2022;
Vista la conclusione favorevole delle verifiche di legge, in ordine alla regolarità contributiva, previdenziale e fiscale;
Visti gli atti d'ufficio;

C O N C E D E

ai sensi dell'art. 24 Reg. Cod. Nav.

alla LEGA NAVALE ITALIANA – Sezione di San Benedetto del Tronto codice fiscale 91003750444
la variazione al contenuto della concessione n. 88/2011 del 10/06/2011, rep. 95, e relativa autorizzazione ex art. 24 Reg. Cod. Nav. del 25/10/2011, avente ad oggetto un'area recintata di mq. 387,36 adibita al ricovero e manutenzione delle imbarcazioni dei soci, allo scopo di realizzare le seguenti modifiche, con:

- Installazione di n. 1 container attrezzato e certificato per l'uso spogliatoio, servizi igienici e ripostiglio materiali – dim. ml. 7,07x2,34x2,90, sollevato di ml. 0,25 da terra;
- Installazione di roulotte con spogliatoio e servizi – dim. ml. 9,20x3,00x2,10 circa;
- Installazione di n. 2 gazebo – dim. ml. 4,00x4,00x4,00 (altezza in sommità);
- Realizzazione di impianto di acqua potabile e di raccolta e scarico delle acque reflue prodotte dalle utenze dei suddetti manufatti, con installazione di fossa imhoff, con relativo pozzetto di consegna;
- Collegamento della fognatura in area esterna a quella già oggetto di concessione e ricadente, attualmente, in spazio demaniale in concessione alla società Fortek srl – ml. 15,70 (lunghezza indicata nell'elaborato tecnico grafico).

L'importo del canone demaniale resta il medesimo già previsto con la concessione n. 88/2011 del 10/06/2011, rep. 95, salvo conguaglio e fatte salve le variazioni annuali che saranno comunicate dal Ministero vigilante.

L'importo per l'anno 2023 è pari ad € 3.377,50, quale misura minima del canone applicabile per come comunicato con la Circolare n. 2 del 30/12/2022 del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili.

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà la durata pari a quella della licenza principale, con naturale **scadenza in data 31/12/2023**, così come prorogata ai sensi dell'art. 3 Legge 05/08/2022, n. 118.

Nel giorno della scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando gli eventuali manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione Portuale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi prima di detta scadenza, almeno **nei 180 giorni antecedenti**, in modo che, all'epoca in cui questa dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

Il Legale Rappresentante dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzo risarcimenti di sorta.

Parimenti, il Legale Rappresentante dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario della presente concessione nei casi previsti dagli artt. 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, sulla semplice intimazione scritta dal Legale Rappresentante, notificata all'interessato in via amministrativa.

In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione della ingiunzione, per la durata di giorni dieci, all'albo dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale e del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle eventuali spese sulla cauzione prestata, nonché nei modi prescritti dell'articolo 84 del Codice della Navigazione, oppure rivalendosi, ove lo preferisca, sulle somme che potranno ricavarsi dalla vendita dei materiali di demolizione dei manufatti eretti, vendita che l'Autorità Portuale avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando in tal caso integra la responsabilità del concessionario per le eventuali maggiori spese delle quali l'Amministrazione potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dal citato articolo 84 del Codice della Navigazione.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione Portuale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.


Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, della Capitaneria di Porto, delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate o agli organi di polizia.

La presente licenza suppletiva è, altresì, subordinata a quanto già previsto con la concessione n. 88/2011 del 10/06/2011, rep. 95, e relativa autorizzazione ex art. 24 Reg. Cod. Nav. del 25/10/2011 nonché, alle seguenti condizioni speciali che verranno appositamente sottoscritte per accettazione dal concessionario:

- 1) Il concessionario si impegna ad osservare tutte le norme generali e speciali inserite nella presente licenza e dichiara espressamente di accettare come in effetti le accetta.
- 2) Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, ferma restando la facoltà dell'Autorità di ordinare la demolizione con la restituzione del bene demaniale in pristino stato.
- 3) Il concessionario non potrà iniziare eventuali lavori sull'area in concessione se prima non avrà ottenuto il pertinente titolo edilizio e avrà comunque osservato le norme vigenti in materia urbanistica ed ambientale.
- 4) Il concessionario dichiara espressamente di manlevare e tenere indenne la Pubblica Amministrazione in modo assoluto da ogni molestia, azione, danno o condanna che ad essa potesse derivare da parte di chiunque o per qualsiasi motivo in dipendenza della presente concessione, nonché di rinunciare a qualsiasi intervento pubblico o indennizzo per danni alle opere della concessione causati dalla erosione marina, da mareggiate o da qualsiasi altro evento.

- 5) Le attività dovranno essere svolte nel rispetto di ogni vigente disposizione legislativa, di qualunque ordine e grado, con particolare riguardo alle norme in materia ambientale nonché a quelle in materia di sicurezza fisica e salute dei lavoratori. A tal proposito, si richiamano il D. Lgs. n. 152/2006 (Norme in materia ambientale) ed il D. Lgs. n. 182/2003 (Attuazione della Direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico) così come da ultimo modificati ed integrati, nonché il D. Lgs. n. 81/2008 così come da ultimo modificato ed integrato in materia di salute e sicurezza fisica dei lavoratori.
- 6) Le modifiche in questione non dovranno comunque compromettere la regolare efficienza del servizio di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico a cui la concessione demaniale è in via principale asservita.
- 7) Le installazioni previste nell'ambito della concessione risponderanno a tutte le norme legislative in materia di edilizia ed urbanistica, di tutela ambientale, di sicurezza degli impianti tecnologici, di prevenzione degli incendi, di salute e sicurezza fisica dei lavoratori, di polizia marittima.
- 8) I manufatti e le attrezzature allestiti o depositati nell'area oggetto della Concessione non dovranno mai costituire pericolo per la pubblica incolumità o per le attività portuali circostanti. Al riguardo, resterà pienamente responsabile il titolare della Concessione che presterà ogni precauzione e adotterà ogni necessaria misura di sicurezza.
- 9) La eventuale attivazione della fornitura della linea elettrica, costi di realizzazione e di esercizio, rimarranno ad esclusivo carico del concessionario.
- 10) Il concessionario è obbligato a proprie spese ad effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria degli spazi in concessione.
- 11) Restano in capo al concessionario tutti gli oneri finalizzati al possesso dei titoli autorizzativi e degli assenti per legge dovuti nella fattispecie nonché i connessi adempimenti ivi inclusi i titoli edilizi e gli aggiornamenti catastali riconnessi.
- 12) Il godimento del bene in concessione si intende prorogato sino al rilascio di nuova concessione o al rigetto della domanda, alle stesse condizioni della precedente concessione, purché il concessionario presenti tempestivamente l'istanza prima della scadenza e comunque almeno nei 180 giorni antecedenti e corrisponda il canone nei termini assegnati.
- 13) Il concessionario si impegna ad adottare tutte le precauzioni e le misure di tutela atte ad evitare, sulla base di un'adeguata analisi dei rischi, ogni interferenza verso le attività dei circostanti spazi portuali.
- 14) Il Concessionario è tenuto al rispetto di tutte le disposizioni normative e regolamentari, anche di carattere tributario, inerenti all'attività svolta e, segnatamente, al pagamento dei tributi locali (IMU, tassa rifiuti, tasse regionali, etc.) ove dovuti.
- 15) Il Concessionario è tenuto a rispettare le procedure previste dal SID, e ad effettuare, a sua cura e spese, l'autonomo accatastamento, del bene assentito in concessione, consegnando all'Autorità di Sistema Portuale copia della documentazione attestante l'adempimento.
- 16) Il canone applicato è stato determinato per come previsto con la concessione n. 88/2011 del 10/06/2011, rep. 95, e relativa autorizzazione ex art. 24 Reg. Cod. Nav. del 25/10/2011, con relativa rivalutazione all'indice Istat per l'anno di riferimento. Il concessionario si obbliga al pagamento dell'eventuale conguaglio.
- 17) Per gli anni successivi il canone sarà rivalutato in base all'indice Istat che sarà annualmente comunicato dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale.
- 18) Il concessionario si impegna ad accettare ogni eventuale variazione del canone che dovesse intervenire in costanza di concessione per effetto dell'entrata in vigore di inderogabili norme di legge eterointegranti.
- 19) Il concessionario può ottenere la rateizzazione del canone concessorio, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento di amministrazione del demanio approvato con Ordinanza del Commissario Straordinaria n. 22/2021 del 29/09/2021 presentando motivata istanza per un numero massimo di sei rate tutte comprese entro l'anno solare. In caso di concessione della rateizzazione saranno dovuti gli interessi di dilazione in misura pari al tasso legale dell'anno in corso maggiorato di due punti con decorrenza dalla originaria scadenza del pagamento del canone;
- 20) Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento di esecuzione in materia di demanio marittimo;
- 21) Qualsiasi spesa inerente il presente Atto è a carico del Concessionario. Lo stesso ha provveduto ad assolvere alle spese di registrazione e alle spese relative ai valori bollati tramite versamento virtuale mediante modello F24.

IL CONCESSIONARIO
LEGA NAVALE ITALIANA – Sezione di San Benedetto del Tronto
Dott.ssa Adele Mattioli





STUDIO TECNICO
DI INGEGNERIA
DOTT. ING. FAUSTO FEDE

Via G. Voltattorni n.20 San Benedetto Tr. (AP) - Tel.-Fax 0725/791310 - P. IVA 01394509449

COMUNE DI S. BENEDETTO TR. (AP)

PROGETTO: Richiesta di autorizzazione alla posa di manufatti e alla realizzazione di una rete di scarico fognario presso la darsena turistica


DITTA: LEGA NAVALE ITALIANA
Sez. di San Benedetto del Tronto
Via Delle Tamerici n. 5
63074 - San Benedetto Tr. (AP)

ELABORATO: STATO ATTUALE - Pianta (Particolare A)

avolo N.: foglio: scala: data:

IL TECNICO
ORDINE DEGLI INGEGNERI
DOTT. ING. FAUSTO FEDE
N. 704 DELL'ALBO PROF.
DELLA PROVINCIA DI ASSOLI (PIEMONTE)

IL COMMITTENTE
Dot.ssa Adele Mattioli



PARTICOLARE A

ORDINE DEGLI INGEGNERI
DOTT. ING. FAUSTO FEDE
N. 704 DELL'ALBO PROF.
DELLA PROVINCIA DI ASSOLI (PIEMONTE)

LEGENDA

1	Pozzetto esistente fognario comune	7	Canovite dim. 4.0 m x 4.0 m
2	Pozzetto di scarico CSP	8	Pavimentazione in cemento sciolto (14.00 m x 2.30 m)
3	Manico interrato	9	Tubazione in PE
4	Degrado		Altri oggetti degli interventi relativi alla concessione n. 88 della Lega Navale
5	Per appoggio		Pavimento abitoabile per posizionamento manufatti
6	Reclamo		Pavimento Copertura L. S. I.
			Pavimentazione in laterizi

Fe

d